


IL BILANCIO D'ESERCIZIO

- ART. 106 DL 18/2020
- ARTT. 6, 7 E 8 DL 23/2020

PROROGA GENERALIZZATA DELLA APPROVAZIONE DEI BILANCI NEI 180 GIORNI

Proroga generalizzata dell'approvazione dei bilanci nei 180 giorni.

Non necessaria la motivazione basta dare informativa nella Relazione sulla Gestione o Nota Integrativa + CdA che convoca l'assemblea menzione della situazione emergenziale

Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società).

In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-*bis*, del codice civile o **alle diverse disposizioni statutarie**, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Massime del Consiglio Notarile di Milano:

- ✓ n. 187 del 11.3.2020;
- ✓ n. 188 del 24.3.2020.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE (1/4

Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici **possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:**

- ✓ l'espressione del voto in via elettronica
- ✓ per corrispondenza
- ✓ e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Le predette società possono altresì **prevedere** che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile **senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.**

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE (2/4)

Queste disposizioni del presente articolo **si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020** ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

Per le **società a controllo pubblico** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE (3/4)

Consiglio Notarile di Milano - **Massima n. 187 del 11 marzo 2020**
Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione
(art. 2370, comma 4, c.c.)

MASSIMA 1/2

L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – ove consentito dallo statuto ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., o comunque ammesso dalla vigente disciplina – **può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio**, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio).

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE (4/4)

Consiglio Notarile di Milano - **Massima n. 187 del 11 marzo 2020**
Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione
(art. 2370, comma 4, c.c.)

MASSIMA 2/2

Le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi **di regola** funzionali alla formazione contestuale del verbale dell'assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l'intervento **di tutti i partecipanti** mediante mezzi di telecomunicazione, **potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario**, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.

IL BILANCIO D'ESERCIZIO - ART. 8 DL LIQUIDITÀ

Adempimento	Scadenza	Termine massimo per esercizi chiusi al 31.12.2019
Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo	29.5.2020
Redazione della Relazione sulla gestione da parte degli amministratori		29.5.2020
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo	29.5.2020
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al revisore (ove presente)		29.5.2020
Deposito del bilancio, degli allegati, delle Relazioni di amministratori, sindaci e revisore (ove presente) presso la sede sociale	Durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e fino all'approvazione	12.6.2020
Pubblicazione sulla G.U. dell'avviso di convocazione dell'assemblea o pubblicazione su un quotidiano	Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea	13.6.2020
Convocazione dell'assemblea mediante altri mezzi	"Ricevimento" della convocazione almeno 8 giorni prima dell'assemblea (nelle srl la raccomandata deve essere "spedita" ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza; così Cass. SS.UU. 14.10.2013 n. 23218)	20.6.2020
Assemblea per l'approvazione del bilancio (o riunione del Consiglio di sorveglianza)	Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (entro 180 giorni in caso di proroga)	28.6.2020 ¹³³
Se contenente anche la delibera di distribuzione di utili, registrazione del verbale di approvazione del bilancio presso l'Agenzia delle Entrate	Entro 20 giorni dalla data di approvazione del bilancio ¹³⁴	20.7.2020 ¹³⁵
Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle imprese	Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio	28.7.2020
Annotazione e sottoscrizione del bilancio nel libro degli inventari	Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi	28.2.2021 ¹³⁶

NOMINA REVISORI CON APPROVAZIONE BILANCIO

In forza dei nuovi parametri di cui all'art. 2477 del c.c. il superamento per il biennio anno 2019 e 2018 di uno solo dei seguenti parametri fa scattare l'obbligo di nomina del revisore o dell'organo di controllo:

- ATTIVO 4 MILIONI
- RICAVI 4 MILIONI
- 20 dipendenti

D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che, modificando quanto già previsto dall'art. 379 del Codice della crisi, ha stabilito come **la nomina dell'organo di controllo o del revisore di s.r.l. possa essere effettuata in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019.**

IMPATTO SUL BILANCIO AL 31.12.2019 DEL CORONAVIRUS COVID-19 LA CONTINUITÀ AZIENDALE (1/6)

Regola generale

Principi di redazione del bilancio - Art. 2423-bis, comma 1, n. 1), C.C.

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta **secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;**

Nota integrativa - Art. 2427, comma 1, n. 22 quater), C.C.

La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei **fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;**

Relazione sulla gestione - Art. 2428, comma 3, n. 6), C.C.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

6) **l'evoluzione prevedibile della gestione;**

IMPATTO SUL BILANCIO AL 31.12.2019 DEL CORONAVIRUS COVID-19 LA CONTINUITÀ AZIENDALE (2/6)

Regola generale

PRINCIPIO CONTABILE OIC 11

15. I postulati del bilancio sono i seguenti:

- a) **Prudenza;**
- b) Prospettiva della **continuità aziendale;**

22. Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito **per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.**

IMPATTO SUL BILANCIO AL 31.12.2019 DEL CORONAVIRUS COVID-19 LA CONTINUITÀ AZIENDALE (3/6)

Regola generale

PRINCIPIO CONTABILE OIC 11

23. Ove la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, **non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate** ai sensi dell'art. 2485 del codice civile **cause di scioglimento** di cui all'art. 2484 del codice civile, **la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività**, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo. La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

IMPATTO SUL BILANCIO AL 31.12.2019 DEL CORONAVIRUS COVID-19 LA CONTINUITÀ AZIENDALE (4/6)

Regola generale

PRINCIPIO CONTABILE OIC 29

59. Si identificano tre tipologie di fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio:

- (a) fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio (definizione causa legale per importi diversi)*
- (b) fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio*
- (c) fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale*

Alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno il presupposto della **continuità aziendale**....

Se il presupposto della continuità aziendale **non risulta essere più appropriato** al momento della redazione del bilancio, **è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale.**

IMPATTO SUL BILANCIO AL 31.12.2019 DEL CORONAVIRUS COVID-19 LA CONTINUITÀ AZIENDALE (5/6)

Regola generale

PRINCIPIO CONTABILE OIC 29

Rilevazione in bilancio

60. I fatti del tipo (a) e (c) sono rilevati in bilancio per riflettere l'effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell'esercizio.

61. I fatti del tipo (b) non sono rilevati nei prospetti quantitativi del bilancio; tuttavia, se rilevanti sono illustrati nella nota integrativa perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.

62. Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di formazione del bilancio, che nella generalità dei casi è individuata con la data di redazione del progetto di bilancio d'esercizio da parte degli amministratori.

Tuttavia, **se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione** da parte dell'organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, **gli amministratori debbono adeguatamente modificare il progetto di bilancio,** nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio.

IMPATTO SUL BILANCIO AL 31.12.2020 DEL CORONAVIRUS COVID-19 LA CONTINUITÀ AZIENDALE (6/6)

- ▶ Art. 7 Decreto liquidità - Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio
- ▶ "1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31.12.2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423-bis, comma primo, n. 1), C.C. **può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23.2.2020**, fatta salva la previsione di cui all'art. 106 del DL 18/2020 (Cura Italia).
- ▶ Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa
- ▶ anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
- ▶ 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23.2.2020 e non ancora approvati".

IMPATTO SUL BILANCIO AL 31.12.2020 DEL CORONAVIRUS COVID-19 LA CONTINUITÀ AZIENDALE (6/6)

- Si consente alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso al 2020
- Sono escluse le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID 19, si trovavano già in stato di perdita di continuità;
- Nella nota integrativa dei bilanci chiusi al 31.12.2019 (2020) la società si avvale della facoltà di deroga sulla continuità dovrà descrivere:
 - la scelta fatta dall'impresa di applicare l'art. 7 del DL. 23/2020;
 - + gli effetti derivanti dalla pandemia da COVID-19;
 - + i fattori di rischio, le assunzioni effettuate e le incertezze identificate, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze in merito alla capacità dell'azienda di continuare ad operare in continuità;
 - per quanto possibile, gli eventuali e prevedibili effetti che tali circostanze producono sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

IMPATTO SUL BILANCIO AL 31.12.2019 DEL CORONAVIRUS COVID-19 RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

Art. 6 Decreto liquidità - Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

A decorrere dal 9.4.2020 e fino al 31.12.2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data **non si applicano** gli articoli

- ✓ 2446, commi 2 e 3,
 - ✓ 2447
 - ✓ 2482-*bis*, commi 4, 5 e 6
 - ✓ 2482-*ter*
- del codice civile.

Per lo stesso periodo **non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale** di cui agli articoli

- ✓ 2484, comma 1, n. 4
 - ✓ 2545-*duodecies*
- del codice civile.

IMPATTO SUL BILANCIO AL 31.12.2019 DEL CORONAVIRUS COVID-19 FINANZIAMENTI ALLE SOCIETÀ

Art. 8 Decreto liquidità - Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società

Ai finanziamenti effettuati a favore delle società **dal 9.4.2020 e sino al 31.12.2020** non si applicano gli articoli

- ✓ **2467:** Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è **postergato** rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, **deve essere restituito**. Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi **in un momento in cui**, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, **risulta un eccessivo squilibrio** dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento;
- ✓ **2497-quinquies:** Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467.